
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE: GARANZIA SACE SUI FINANZIAMENTI



1. Premessa

Per far fronte alla crisi economica derivante dall'epidemia COVID-19, il D.l. 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. "**Decreto Liquidità**"), entrato in vigore in data 9 aprile 2020, ha introdotto alcune misure volte a garantire la necessaria liquidità alle imprese. Tra queste suscitano un certo interesse i meccanismi di funzionamento della garanzia Sace S.p.a. ("**SACE**") sui

finanziamenti (artt. 1 e 3, Decreto Liquidità).

A tale proposito, si segnala che il nuovo Decreto Liquidità amplia il campo di azione di SACE, prevedendo la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, rispetto a finanziamenti erogati alle imprese in qualsiasi forma tecnica.

SACE potrà assumere tali impegni fino a Euro 200 miliardi (di cui 30 miliardi dovranno essere destinati a interventi a sostegno delle PMI).

Prima di analizzare nel dettaglio i requisiti necessari per beneficiare della suddetta garanzia, occorre innanzitutto considerare che:

- (i) SACE potrà rilasciare garanzie ai sensi del Decreto Liquidità solo sino al 31 dicembre 2020; e che, in ogni caso,

(ii) l'efficacia delle disposizioni del Decreto Liquidità – che disciplinano l'intervento di SACE – è comunque subordinata all'approvazione della Commissione Europea ex art. 108, TFUE, in forza del quale è attribuita alla medesima Commissione un ruolo di controllo sui regimi degli aiuti di Stato.

2. La garanzia SACE: imprese beneficiarie

La vera novità introdotta dal Decreto Liquidità consiste nell'aver esteso l'intervento di SACE anche alle imprese. Possono, infatti, beneficiare delle garanzie rilasciate da SACE le imprese – indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica – che:

- (i) hanno la propria sede in Italia;
- (ii) alla data del 31 dicembre 2019, non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; e che

(iii) alla data del 29 febbraio 2020, non avevano «esposizioni deteriorate» nei confronti della banca finanziatrice, secondo la definizione che ne dà la disciplina europea.

Si precisa inoltre che sono ammesse a beneficiare della garanzia anche le **PMI**, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI (pari, fino al 31 dicembre 2020, a 5 milioni di euro).

3. La garanzia SACE: caratteristiche dei finanziamenti

La garanzia concessa da SACE potrà accedere ai finanziamenti:

- (i) concessi successivamente al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Liquidità);
 - (ii) erogati entro il 31 dicembre 2020 in un'unica soluzione su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari
-

relativi al finanziamento;

- (iii) con durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento di durata fino a 24 mesi;
- (iv) aventi un piano di ammortamento all'italiana con rata a quota capitale costante; e
- (v) con periodicità di pagamento delle rate trimestrale.

È necessario che i requisiti del finanziamento sopra riportati ricorrano congiuntamente.

Inoltre, il finanziamento garantito dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria) e non potrà avere un importo superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- (i) 25% del fatturato 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; e

- (ii) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio. Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si farà riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, (anche in questo caso) come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Le soglie sopra menzionate dovranno essere calcolate alla luce dei criteri indicati nel Decreto Liquidità, secondo cui deve farsi riferimento al valore del fatturato e ai costi del personale che l'impresa abbia, rispettivamente, prodotto e sostenuto in Italia ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga a un gruppo.

Si segnala inoltre che, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia regolata dal Decreto Liquidità, gli importi di detti finanziamenti devono essere cumulati.

Allo stesso modo, devono essere cumulati gli importi anche nel caso in cui altre imprese del medesimo gruppo dell'impresa richiedente siano beneficiarie di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al Decreto Liquidità.

4. La garanzia SACE: caratteristiche della garanzia

Quella rilasciata da SACE è una **garanzia a prima richiesta, esplicita e irrevocabile** che garantisce i finanziamenti concessi all'impresa per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito. A sua volta, **le obbligazioni di SACE derivanti da tali garanzie beneficiano della garanzia dello Stato a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile e senza regresso.**

La soglia massima di copertura della garanzia è pari a:

- (i) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a Euro 1,5 miliardi;

- (ii) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra Euro 1,5 miliardi ed Euro 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia; e
- (iii) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a Euro 5 miliardi.

A differenza della garanzia rilasciata dal Fondo centrale di garanzia PMI, quella di SACE, prevista dall'articolo 1, Decreto Liquidità, **non è gratuita**. Le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:

- (i) per i finanziamenti a PMI: 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - (ii) per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 0,50% durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.
-

Pur non trattandosi di un intervento a titolo gratuito, il legislatore mira a garantire che – a fronte del sostegno di SACE – vi sia un’effettiva diminuzione del costo del finanziamento. Per beneficiare della garanzia è infatti richiesto che l’impresa finanziatrice dimostri che il costo dei finanziamenti cui accede la garanzia sia inferiore rispetto a quello che la stessa avrebbe richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia. Ciò dovrebbe consentire un importante risparmio di spesa rispetto a operazioni non assistite da garanzia SACE, soprattutto nei primi anni di concessione del finanziamento, quando il costo della garanzia è più basso.

5. La procedura di accesso alla garanzia SACE

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall’impresa direttamente ai soggetti finanziatori i quali, a seguito di un’istruttoria creditizia con esito positivo, provvederanno a presentare la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.

La garanzia SACE viene rilasciata secondo due modalità:

La prima, c.d. “procedura semplificata”, è riservata alle imprese con fatturato in Italia inferiore a Euro 1,5 miliardi e con numero di dipendenti inferiore a 5.000, nonché per tutti i finanziamenti di importo fino a Euro 375 milioni e prevede che: (i) il rilascio della copertura da parte di SACE avvenga entro le 48 ore dalla richiesta da parte delle banche; e che (ii) l’erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore avvenga entro 30 giorni dalla data di emissione della garanzia.

La seconda, c.d. “procedura ordinaria”, è invece riservata alle imprese con un fatturato maggiore a Euro 1,5 miliardi o numero dipendenti in Italia maggiore di 5.000 e prevede che: (i) il rilascio della copertura sia deciso con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base di istruttoria operata da SACE; e che (ii) l’erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore avvenga entro 45 giorni dalla data di emissione della garanzia.

6. Gli impegni dell'impresa beneficiaria

Le imprese che intendono presentare una domanda di finanziamento con garanzia SACE dovranno considerare inoltre alcune ulteriori previsioni. Il Decreto Liquidità richiede, infatti, che una volta che la garanzia sia stata concessa l'impresa beneficiaria debba assumere l'impegno:

- (i) per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo a cui appartiene, **di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;**
- (ii) **di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

Si tratta di previsioni che potrebbero riflettersi nella documentazione contrattuale che disciplina la concessione del finanziamento e che dovranno essere adeguatamente valutate preventivamente rispetto alla richiesta di concessione della garanzia. Non è, infatti, escluso che al soggetto finanziato e, se rilevante, anche alle altre società del gruppo (a) di mantenere idonea documentazione al riguardo, in

caso di successive verifiche, ovvero (b) di fornire al finanziatore tale documentazione a richiesta o in occasione delle erogazione successive alla prima.

Fiammetta Giuliani – fiammetta.giuliani@gvalex.it

